

Attività non consentite in centro storico
Comune di Vigevano

Art. 14.08 del Norme di Attuazione del Piano delle Regole del P.G.T.

Nei tessuti della Città Storica sono escluse, salvo le prescrizioni previste dall'art. 8.07 e per quelle

specificate nella normativa dei singoli tessuti di cui al successivo articolo 15, le seguenti destinazioni d'uso, come definite nel "Glossario":

- Locali non presidiati destinati alla distribuzione automatica di bevande ed alimenti (U2/4); lavanderie self service e a gettone; vendita di materiale erotico o pornografico (sex shop); centri di telefonia internazionale (phone center) e di trasferimento denaro (money trasfert); sale giochi, sale bingo, agenzie di scommesse; per tali locali l'esclusione viene estesa agli edifici prospicienti il perimetro del nucleo antico costituito da c.so G. Garibaldi, c.so Cavour, via Naviglio Sforzesco, via Decembrio, via Rocca Vecchia, via del Carmine, via dei Mulini, c.so A. Garibaldi.
- Funzioni commerciali con Cu M ad eccezione dell'area disciplinata dall'art. 26.05 in cui la Funzione commerciale Cu M è consentita alle condizioni ivi indicate;
- Funzioni commerciali con Cu A;
- Funzioni terziarie con Cu A;
- Funzioni produttive e manifatturiere;
- Funzioni agricole.

III – NORME DI ATTUAZIONE
III Titolo – Sistema insediativo

Ai sensi dell'art. 51 comma 1bis della l.r. 12/05 e s.m.i. "al fine di evitare possibili danni alla salute, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, all'ambiente ed al paesaggio, ivi incluse la tutela del decoro, del contesto sociale e architettonico, nonché alla salvaguardia e promozione dell'identità e della cultura locale", nei tessuti della città storica e negli edifici prospicienti il perimetro del nucleo antico come individuato nel precedente comma, sono anche escluse attività commerciali, artigianali e pubblici esercizi non compatibili con le caratteristiche ambientali, storiche, culturali e del

decoro del territorio, con facciate, accessi, vetrine, serramenti ed insegne che non siano in armonia con lo stile architettonico ed i colori dell'edificio su cui insistono nonché degli edifici circostanti

Al fine di perseguire la “salvaguardia e promozione dell'identità e della cultura locale” non sono altresì ammessi esercizi commerciali con vendita prevalente di prodotti che non abbiano le stesse qualità dei prodotti di origine Ue.